



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Contenuto dell'atto introduttivo di altro giudizio, efficacia probatoria

Qualora prima di attivarsi nei confronti di una parte, l'attore abbia incardinato altro giudizio per la medesima domanda risarcitoria (nei confronti di un'altra parte) prospettando fatti (nella specie la dinamica del sinistro) completamente differenti da quelli esposti nel proprio atto di citazione, le dichiarazioni ivi contenute, pur non avendo valore confessorio – in quanto rese in uno scritto difensivo sottoscritto unicamente dal procuratore ad litem – sono comunque elementi, quantomeno indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento.

NDR: in argomento Cass. 7702/2019 e 4475/2011.

Corte di appello di Bari, sentenza del 18.5.2022, n. 793

...omissis...

Nel presente giudizio è stata quindi chiesta la liquidazione con riferimento allo stesso danno precedentemente denunciato, ed oggetto di accordo transattivo, con pagamento delle somme accettate dalla XXX a titolo risarcitorio e per i lamentati danni.

La XXX non ha quindi dedotto l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli precedentemente denunciati, né ha agito per il residuo.

Ha invece e semplicemente invocato un nuovo accertamento dell'entità dello stesso danno già precedentemente denunciato.

Il tutto a fronte di un quadro delle conseguenze dannose ab origine cristallizzato.

Va da sé che dovendosi constatare che la XXX ha già ricevuto il risarcimento per i danni patiti, e nella misura indicata nella predetta transazione "con riferimento alla quale sia l'Ente convenuto sia la terza chiamata in garanzia hanno dichiarato di voler profittare ex art. 1304 c.c." non poteva il primo Giudice limitarsi ad accertare l'entità del danno causato dal Comune di San Severo, senza definire la misura del suo apporto alla causazione del sinistro e senza tener conto dell'aliunde perceptum.

Tanto era tenuto a fare al precipuo fine di verificare se il diritto azionato dall'attrice potesse ritenersi già integralmente soddisfatto, atteso che, come noto, il risarcimento del danno mira a ristorare integralmente il pregiudizio subito dal danneggiato, non essendo quindi ammesse duplicazioni risarcitorie.

Il fatto illecito, infatti, non può mai tradursi in occasione di ingiustificato arricchimento per il danneggiato che quindi non può, in conseguenza del sinistro, venire a trovarsi in una condizione più "favorevole" di quella in cui versava prima dell'evento occorsogli.

Va evidenziato che in sostanza, la somma complessivamente percepita dal danneggiato non può mai superare l'entità effettiva del danno subito.

E ciò vale anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi siano più responsabili.

La responsabilità solidale ha, infatti, la mera finalità di rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei responsabili, senza doverli perseguire pro quota.

Di contro, essa non incide, in alcun modo, sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile che, anche in ipotesi di più responsabili, è comunque limitato al solo danno effettivamente subito (Cass. civ., sez. lav., sent. 12.05.2006, n. 11039; Cass. civ., sez. lav., sent. 02.07.2004, n. 12174).

E tanto in considerazione del fatto che, a prescindere dal numero dei danneggianti e dalla corresponsabilità "anche a diverso titolo" nella causazione di un unico fatto dannoso, il danno è, in ogni caso, unico ed una sola volta va, dunque, risarcito al danneggiato, dovendo a fronte della ritenuta corresponsabilità al più esser valutate le relative graduazioni, ed al fine di disciplinare i rapporti interni tra i coobbligati per le eventuali azioni di regresso, posto che comunque i danneggianti rispondono in solido nei confronti del danneggiato, che può pertanto agire "in forza del vincolo solidale" indifferentemente nei confronti di ognuno dei soggetti coinvolti e corresponsabili.

Occorre in sostanza evidenziare che in caso di unico evento dannoso imputabile a più obbligati, la condanna risarcitoria deve essere unica, e non quindi frazionata, e quindi il danneggiato può essere destinatario della condanna per la complessiva somma stimata a titolo di danno.

Da escludere è, quindi, anche la configurabilità del paventato vizio di violazione delle norme vigenti in materia di responsabilità extracontrattuale solidale.

Va peraltro ribadito che non risultano nella presente controversia esser stati adottati "quanto al danno risarcibile" profili differenziali rispetto al giudizio proposto nei soli confronti del F.G.V.S., nel quale le richieste risarcitorie risultano esser state le medesime poi nuovamente formulate, id est quelle riferite al danno iure proprio della XXX e per la perdita del rapporto parentale, pur declinate nelle diverse componenti indicate.

Acclarato che il primo Giudice poteva e doveva procedere alla determinazione della misura dell'apporto causale dell'Ente convenuto e che la sentenza impugnata è, sul punto, corretta e legittima, essa va confermata anche nella parte in cui il primo Giudice ha quantificato il delibato apporto nella misura del 30%.

Ciò in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, l'istruttoria espletata in primo grado non ha offerto elementi idonei a dimostrare la imputabilità all'Ente convenuto di un grado di responsabilità prevalente nella causazione del sinistro occorso allo ---.

In tal senso militano sia la documentazione versata in atti sia le prove orali.

Peraltro va ribadito che è stata la stessa odierna appellante, a sostenere inizialmente che la responsabilità esclusiva per l'occorso fosse addebitabile ad una manovra di auto rimasta ignota, che avrebbe quindi in termini eziologicamente preponderanti su quanto accaduto.

Al riguardo deve essere anche rilevato che dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti in loco al momento del sinistro, si evince chiaramente che l'evento occorso allo --- è comunque da attribuire alla condotta di guida posta in essere dal conducente della BMW di colore scuro, non identificato, proveniente dall'opposto senso di marcia, che, a causa dell'improvvida manovra di sorpasso riferita dai testimoni oculari, aveva costretto lo --- a spostarsi sul margine destro della carreggiata, onde evitare di entrarvi in collisione.

Anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari *omissis*, ascoltati nell'immediatezza dagli agenti della Polizia Stradale, e poi anche escussi nel giudizio di primo grado, si evince che lo --- fu costretto a transitare sul ciglio della strada a causa dell'improvvida manovra di sorpasso posta in essere dall'autovettura BMW di colore scuro, non identificata, proveniente dall'opposto senso di marcia a velocità sostenuta, e per evitare il verosimile impatto con detto veicolo.

La responsabilità prevalente del Comune appellato è quindi da escludere, tanto anche alla luce del fatto che:

a) prima di attivarsi nei confronti del Comune di San Severo, per vedere accertata la sua presunta responsabilità principale per il sinistro occorso allo ---, l'odierna appellante aveva incardinato altro giudizio nei confronti della *omissis* Assicurazioni S.p.A. – Fondo di Garanzia per le Vittime della St.;

b) La XXX aveva in quella sede prospettato una dinamica del sinistro completamente differente da quella di cui alla citazione introduttiva del giudizio nei confronti dell'Ente quivi appellato e priva di qualsivoglia riferimento alle condizioni della strada e ad eventuali profili di responsabilità del relativo custode (cfr. citazione notificata il 04.02.2011).

Le dichiarazioni ivi contenute, pur non avendo valore confessorio – in quanto rese in uno scritto difensivo sottoscritto unicamente dal procuratore ad litem – sono comunque elementi, quantomeno indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, tanto più ove, come nel caso di specie, esse trovino riscontro in un quadro probatorio univocamente orientato, quale quello innanzi richiamato (cfr. Cass. civ. sez. VI, sent. n. 7702/2019; Cass. civ., sez. III, sent. n. 4475/2011).

Irrilevanti sono, invece, le risultanze della consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. *omissis*, versata in atti dall'odierna appellante.

Per giurisprudenza consolidata, “la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico di tale documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (Cass. civ., sez. I, sent. 06.08.2015, n. 16552. Cfr. anche Cass. civ., sez. VI, ord. 23.09.2019, n. 23555), poiché ontologicamente volta ad avvalorare la tesi difensiva della parte che ha inteso avvalersene.

Le relative risultanze hanno, dunque, valore meramente indiziario, ragione per cui sono suscettibili di valorizzazione solo ove si inseriscano in un quadro probatorio univocamente orientato, come già detto, non ricorrente nel caso di specie.

La sentenza impugnata è, dunque, anche sul punto, immune da vizi.

Il motivo de quo va, quindi, rigettato e la statuizione con esso impugnata va, conseguentemente, confermata.

omissis

Le spese seguono la soccombenza *omissis*. L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.

La Corte di Appello di Bari *omissis* rigetta l'appello, condanna XXX al pagamento in favore del Comune di San Severo e della *omissis* Assicurazioni S.p.A. delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.066,00 cadauno, oltre rimborso forfettario CNA ed Iva come per legge; Dichiaro che XXX è tenuta a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

